Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | ROMA - Mercoledì, 14 ottobre 1931 - ANNO IX | Numero 238

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1543. — REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1236.
Approvazione della Convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari . . . . Pag. 5010

1544. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1931, n. **1241.**
Istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile . . . . Pag. 5011

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1931.
Nuova tabella delle proporzionali relative alle promozioni di impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica . . . . Pag. 5012

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Regina Elena » di Villarosa (Enna) per l'esercizio del credito agrario . . . . Pag. 5012

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa « Il credito agrario delle Madonie » di Petralia Soprana, per l'esercizio del credito agrario . . . . Pag. 5013

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5013

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como Pag. 5015

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 5015

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitoria telegrafica Pag. 5015

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 5016

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare. Pag. 5016

Ministero dei lavori pubblici:
Concorso a 36 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa . . . . Pag. 5021
Concorso a sette posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale . . . . Pag. 5023

Ministero dell'interno: Prove scritte del concorso bandito per 110 posti di vice segretario in prova . . . . . Pag. 5024

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1543.**

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1236.**

Approvazione della Convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e affari di culto, per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma il 23 maggio 1931 tra l'Italia e la Cecoslovacchia, intesa a regolare il reciproco scambio dei documenti concernenti gli ex militari che appartenevano all'Armata austro-ungarica e che sono divenuti cittadini dell'uno o dell'altro dei due Stati in conseguenza dei Trattati di pace o in altro modo, dopo la guerra europea.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore ai termini ed alle condizioni previste nell'art. 8 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 20. — MANCINI.

Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Il Governo del Regno d'Italia e il Governo della Repubblica Cecoslovacca, riconosciuta l'opportunità di regolare mercè apposito patto la reciproca consegna dei documenti, atti ed incartamenti concernenti coloro che appartenevano all'ex esercito austro-ungarico e che sono divenuti cittadini dell'uno o dell'altro dei due Stati in conseguenza delle disposizioni dei Trattati di pace di San Germano e del Trianon, o in altro modo dopo l'inizio della guerra europea 1914-1918, stipulano a mezzo dei sottoscritti plenipotenziari la seguente Convenzione:

Art. 1.

Il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica Cecoslovacca s'impegnano di consegnarsi a vicenda i documenti, atti, incartamenti degli ex uffici militari austriaci, ungheresi ed austro-ungarici enumerati ai capoversi *a*), *g*), dell'art. 2 della presente Convenzione, in quanto tali documenti si trovino in qualsiasi modo in possesso d'una delle due Parti contraenti, in qualunque parte del rispettivo territorio, e si riferiscano ad appartenenti all'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini dell'uno o dell'altro Stato in conseguenza di disposizioni dei Trattati di pace di San Germano o del Trianon o in altro modo dopo il principio della guerra europea (1914-1918).

La consegna dei documenti avrà luogo dietro presentazione di elenchi nominativi contenenti anche l'indicazione della data, del luogo di nascita e, se possibile, del comune di pertinenza al tempo dell'arruolamento dei singoli cittadini anzidetti.

In caso di dubbio circa la nazionalità attuale di una delle persone comprese negli elenchi la Parte richiedente sarà tenuta a fornire la prova della nazionalità stessa.

Se una delle Parti contraenti rinvenga qualche documento o altro atto che senza dubbio si riferisca a uno dei cittadini dell'altra Parte, sarà tenuta a consegnarlo a quest'ultima senza che occorra una sua speciale richiesta.

Art. 2.

Le Parti contraenti s'impegnano di consegnarsi reciprocamente i seguenti documenti, atti e incartamenti:

a) liste di leva e fogli matricolari d'ogni specie di ufficiali e di uomini di truppa;

b) documenti di qualifica (libretti personali) di ufficiali e sottufficiali, nonchè estratti dei registri di punizioni disciplinari degli ufficiali e degli uomini di truppa;

c) documenti di rassegna, cartelle cliniche, certificati medici, fogli comprovanti le malattie, le diagnosi mediche, ecc.;

d) estratti dai registri delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tenuti presso gli uffici militari (matricole);

e) documenti concernenti le sovvenzioni agli ufficiali e uomini di truppa ed eventualmente alle vedove ed agli orfani dei medesimi;

f) atti di invalidità;

g) atti penali degli ex tribunali militari (da campo, interni e di marina).

Art. 3.

I documenti riguardanti esclusivamente una sola delle Parti contraenti, saranno rimessi ad essa in originale, salvo il caso di documenti facenti parte di registri che interessino la Parte contraente che li possiede. Tali registri e i documenti concernenti nello stesso tempo ambo le Parti contraenti (compresi i documenti relativi agli appartenenti all'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini dell'uno o dell'altro Stato e che in seguito abbiano perduto tale qualità), resteranno in proprietà della Parte che li possiede, mentre l'altra Parte riceverà l'estratto del brano che la concerne.

I documenti indicati alla lettera *g*) dell'art. 2 della presente Convenzione resteranno in possesso della Parte che li detiene, a meno che si tratti di atti penali dei tribunali ex austro-ungarici che si riferiscono esclusivamente a sudditi dell'altra Parte contraente e non interessino direttamente o indirettamente lo Stato detentore dei documenti.

Le spese di copiatura e di legalizzazione resteranno a carico della Parte che detiene l'originale.

Qualora si tratti di incartamenti voluminosi (per esempio penali o simili) che riguardino persone appartenenti ad entrambe le Parti contraenti, e la cui trascrizione richiederebbe molto lavoro e tempo, viene prestato l'originale per il periodo di tempo occorrente; sulla durata di tale periodo i due Governi s'accorderanno di volta in volta.

I documenti che si riferiscono contemporaneamente ad un terzo Stato, resteranno in possesso della Parte che li ha conservati fino a quel momento, ma a richiesta verranno prestati all'altra Parte contraente in originale o mandati in copia legalizzata, a scelta della Parte che li detiene.

Art. 4.

Le Parti contraenti dichiarano d'essere disposte ad esaminare di caso in caso con benevolenza le singole richieste reciproche d'informazioni e particolari riferentisi al materiale conservato nei rispettivi archivi.

Art. 5.

Le Parti contraenti s'impegnano di consegnarsi reciprocamente e senza spese, dietro presentazione di elenchi, come dall'articolo 1, i certificati di morte e i piani dei cimiteri di cui ciascuna di esse è in possesso e che si riferiscono a soldati appartenenti all'altra Parte e morti sul territorio di quest'ultima.

Art. 6.

Allo scambio degli atti amministrativi previsto dal presente accordo, e a fornire le informazioni, di cui all'articolo 4 dell'accordo stesso, provvederanno le Amministrazioni militari centrali delle due Parti contraenti, le quali cureranno che venga consegnato anche il materiale documentario militare (per esempio incartamenti penali), eventualmente conservato presso gli uffici statali non militari (archivi).

Funzioneranno da organi di ricezione i rispettivi rappresentanti diplomatici o gli addetti militari oppure, in base a ulteriore accordo, i rispettivi funzionari consolari all'uopo autorizzati.

I documenti verranno consegnati ai medesimi direttamente dall'Amministrazione centrale militare, ad eccezione di casi singoli per i quali venisse stabilito che la consegna sarà fatta per mezzo del Ministro degli esteri di ciascuna delle due Parti e della rispettiva rappresentanza diplomatica presso l'altra Parte.

Art. 7.

Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare comunque lo scambio dei documenti con disposizioni doganali, finanziarie o fiscali.

Art. 8.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che avrà luogo al più presto a Praga e avrà la durata di dieci anni con possibilità di rinnovazione.

Art. 9.

La presente Convenzione è redatta in doppio originale, in lingua italiana e in lingua cecoslovacca, ed ambedue i testi faranno egualmente fede.

I Plenipotenziari delle Parti contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a Roma, addì ventritre maggio 1931.

(*L. S.*) A. FANI (*L. S.*) V. MASTNY

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1931, n. 1241.

Istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento per i Convitti nazionali 1° settembre 1925, n. 2009;

Veduto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Viste le leggi 12 giugno 1931, nn. 751 e 752;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla istituzione di un Convitto nazionale maschile in Bolzano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1931-IX è istituito in Bolzano un Convitto nazionale maschile da ordinarsi in conformità del titolo II del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dei regolamenti 1° settembre 1925, n. 2009, e 30 aprile 1931, n. 854.

Art. 2.

Per l'adattamento e l'arredamento dello stabile acquistato dall'Amministrazione dello Stato in Gries di Bolzano ad uso del predetto Convitto è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio 1931-32, la somma di L. 300.000 alla competenza del capitolo aggiunto n. 184 « Spese per l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un edificio a Bolzano da destinare a sede di Convitto nazionale ».

A detto stanziamento viene provveduto con prelevamento di egual somma dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 220 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 213, foglio 25. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1931.
Nuova tabella delle proporzionali relative alle promozioni di impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la tabella *B* annessa al R. decreto 29 aprile 1926, n. 1929, con la quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, furono stabilite le proporzionali da osservarsi per le promozioni da effettuare nel personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, passato alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Ritenuto che tali proporzionali vennero fissate in base al rapporto tra il numero dei posti di ruolo del gruppo e dei gradi del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato ed il numero dei posti dei gruppi e dei gradi assegnati, con la tabella *A* annessa al R. decreto 29 aprile 1926, n. 1929, al personale della Amministrazione austro-ungarica;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2981, istitutivo dell'Archivio di Stato di Zara e della sezione distaccata di Archivio di Fiume;

Veduto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560, che reca variazioni nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Ritenuta la necessità di variare, in conseguenza, anche la tabella delle proporzionali annessa al citato R. decreto 29 aprile n. 1926, n. 1929;

Veduto gli articoli 11 e 12 del R. decreto 27 aprile 1924, n. 863;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

È approvata, in sostituzione della tabella annessa al R. decreto 29 aprile 1926, n. 1929, la seguente tabella delle proporzionali secondo le quali saranno regolate, a decorrere dalla data del presente decreto, le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, passati alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Gruppo C	proporzioni
dal grado XI al X	6:1
dal grado XII al XI	10:1
Personale subalterno	
da usciere a custode (equiparato a usciere capo)	33:1

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Regina Elena » di Villarosa (Enna) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società cooperativa agricola « Regina Elena » in Villarosa, autorizzata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, in virtù della delega conferitale dal Ministero, a compiere operazioni di credito agrario con provvedimento n. 209 del 27 agosto 1929, ha dato luogo a rilievi sulla osservanza delle norme vigenti in materia di credito agrario;

Vista la proposta 15 settembre 1931, n. 8887, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia;

Decreta:

È revocata alla Società cooperativa agricola « Regina Elena » di Villarosa (Enna) l'autorizzazione a esercitare il credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa « Il credito agrario delle Madonie » di Petralia Soprana, per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, terzo comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate col decreto interministeriale del 18 giugno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio successivo, n. 154;

Ritenuto che la Cooperativa « Il credito agrario delle Madonie » di Petralia Soprana, autorizzata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, in virtù della delega conferitale dal Ministero, a compiere operazioni di credito agrario con provvedimento n. 128 del 19 gennaio 1929, ha dato luogo a rilievi sulla osservanza delle norme vigenti in materia di credito agrario;

Vista la proposta 24 settembre 1931, n. 9273, della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia;

Decreta:

È revocata alla Cooperativa « Il credito agrario delle Madonie » di Petralia Soprana l'autorizzazione a esercitare il credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX.

Il Ministro: ACERBO.

(7272)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 428 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gladulich Guido fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Gladulich Guido fu Giovanni e di Antonia Stuparich, nato a Lussinpiccolo il 13 gennaio 1894 e residente a Lussinpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gladulich in « Gladioli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 20 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: SERRA.

(5211)

N. 1063 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Picinich Elena ved. di Giovanni Costanievich;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Picinich Elena ved. di Giovanni Costanievich di Ottavio e della fu Caterina Picinich, nata a Lussinpiccolo il 17 ottobre 1883 e residente a Lussinpiccolo, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Costanievich in « Costa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Lussinpiccolo: Oscar, il 2 aprile 1911; Walter, il 12 luglio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del

n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: SERRA.

(5264)

N. 491 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome di nascita in forma italiana presentata dalla signora Pollovich Elda in Paliaga;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Erpelle Cosina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentante opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Pollovich Elda in Paliaga di Luigi e di Maria Beranck, nata a Trieste il 4 aprile 1893 e residente ad Erpelle Cosina, frazione San Pietro Madrasso, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome di nascita in forma italiana da Pollovich in « Pollio ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: SERRA.

(5266)

N. 551 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Sablich Giovanni fu Pietro;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Lussinpiccolo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Sablich Giovanni fu Pietro e di Maria Haracich, nato a Lussinpiccolo il 10 giugno 1874 e residente a Lussimpiccolo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Sablich in « Sabini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Bussanich fu Antonio e di Caterina Cosulich, nata a Lussinpiccolo il 29 giugno 1876, ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Pietro, il 16 settembre 1900; Alberto, il 27 dicembre 1901; Guido, il 12 luglio 1904; Irene, il 17 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: SERRA.

(5267)

N. 552 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Schiff Sofia di Guglielmo;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Isola d'Istria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Schiff Sofia di Guglielmo e di Anna Viduich, nata a Dignano d'Istria il 15 maggio 1877 e residente a Isola d'Istria, di condizione maestra elementare, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Schiff in « Degli Sciffi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: SERRA.

(5268)

N. 45-131.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Andrea fu Andrea e di Ravnar Anna, nato a Montespino il 10 giugno 1870, residente a Mon-

tespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Maria fu Michele Berce, nata a Montespino il 24 settembre 1875, moglie;

Cotic Giuseppe di Giovanni e Zimic Giuseppina, nato a Montespino il 16 febbraio 1902, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6272)

N. 45-129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Francesco fu Giuseppe e di Mladovan Maria, nato a Montespino il 2 ottobre 1903, residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic ved. Maria fu Giuseppe Mladovan, nata a Sambasso il 16 gennaio 1883, madre;

Cotic Francesca fu Giuseppe, nata a Montespino il 9 giugno 1911, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6273)

N. 45-179.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cotic Giuseppe fu Giuseppe e della fu Anna Tomazic, nato a Raccogliano (Ranziano) il 5 marzo 1900 e residente a Raccogliano (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Francesca di Andrea Zigon, nata a Raccogliano il 28 luglio 1898, moglie;

Cotic Mario, nato a Raccogliano il 16 dicembre 1926, figlio;

Cotic Valeria, nata a Raccogliano il 24 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Como.

Con R. decreto in data 4 settembre 1931 è stato prorogato al 30 novembre 1931 il termine assegnato al Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Como.

(7274)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di lavoro « Francesco Bergamini » con sede in Massa, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministero delle corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni al Ministero delle corporazioni entro il termine suddetto.

(7275)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 19 settembre 1931 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Soliera, provincia di Massa Carrara, con orario limitato di giorno.

Telegrammi per detta località accettansi con destinazione di Soliera Apuana.

(7286)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 204.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 ottobre 1931 - Anno IX

Francia	76.34	Oro	370.48
Svizzera	380 —	Belgrado	—
Londra	74.955	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.30
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.475
New York	19.201	Consolidato 5 %	81.20
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.175

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;
Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendio e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:
a) ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 10°, gruppo *A*), posti n. 2;
b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 14;
c) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 13;
d) vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 10;
e) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 21;
f) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 27 (dei quali n. 13 per la specialità artiglieria e n. 14 per la specialità genio).

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati per quanto concerne i posti di gruppo *A* agli impiegati appartenenti, alla data 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e, per quanto concerne quelli di gruppo *B*, agli impiegati di gruppo *C*, che si trovino nelle medesime condizioni.
Ai concorsi stessi può altresì partecipare il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso l'Amministrazione della guerra in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale concorre.
Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.
Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:
1° il loro preciso recapito;
2° i documenti annessi alle domande;
3° che accettano qualsiasi destinazione.
Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;
2° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;
3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;
4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;
5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;
6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;
7° titolo di studio:
a) diploma di laurea in ingegneria o in matematica, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografico aggiunto dell'Istituto geografico militare;
b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi Sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;
c) diploma di abilitazione tecnica in commercio e ragioneria, o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale, oppure licenza di Istituto tecnico (Sezione commercio-ragioneria) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria;
d) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, o licenza liceale, per gli aspiranti ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare;
e) diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (Sezione industriale), o licenza di Istituto tecnico (Sezione industriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;
f) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio

istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità artiglieria); e diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto (specialità genio).

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930;

I titoli stessi dovranno essere presentati in originale od in copia autenticata dal notaio;

8° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

11° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo, o certificato — per il personale non di ruolo — relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre. Tale certificato dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

12° tessera d'iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Firenze, per gli aspiranti ai posti di ingegnere geografo aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare; ed in Roma per tutti gli altri.

Gli esami stessi consisteranno in prove scritte e grafiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2, del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Geodesia.

a) Nozioni di geometria differenziale — Coordinate curvilinee — Curvatura della superficie — Equazione della geodesia in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari — Deduzione delle formule fondamentali e trigonometria sferica.

b) Teorema di Légendre per la risoluzione di triangoli geodetici — Trigonometria sferoidica — Coordinate geodetiche rettangolari.

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione — Teorema di Daby.

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione.

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica — Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

NB. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esami di concorso ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico.

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

NB. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Matematica.

Elementi di geometria e di algebra — Nozioni di trigonometria.

Topografia.

Nozioni generali — Cenni sui principali strumenti topografici — Metodi diversi di rilevamento — Rappresentazione del terreno — Disegno topografico — Segni convenzionali — Lettura di una carta.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere di artiglieria.

PROVE SCRITTE.

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria* (generale ed applicata).

1. Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.
2. Le funzioni di controllo.
3. Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali; rettificazioni e rinnovazione degli inventari.
4. I preventivi, fini, oggetti e specie diverse; fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione; variazioni e rinnovazione dei preventivi.
5. Il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi: la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.
6. Il controllo susseguente: le registrazioni; varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia; il giornalemastro; altri metodi. La resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.
7. Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

1. Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.
2. Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.
3. Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.
4. Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.
5. Fondi pubblici e privati. Titoli del debito pubblico italiano. Operazioni di borsa.
6. Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.
7. Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.
8. Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

1. Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica Amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica Amministrazione.
2. Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.
3. Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.
4. Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.
5. Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare.

PROVE SCRITTE GRAFICHE.

I. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — *Prova grafica di disegno topografico.*

Segni convenzionali; formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica — Estimo — Topografia — Costruzioni.*

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 — relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) *Nozioni di contabilità generale dello Stato.*

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti — Dei capitolati di oneri — Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private — Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e

rendiconto generale consuntivo. Norme generali — Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziali. Norme generali — Entrate e spese dello Stato — Norme generali.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 5.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Prova scritta di cultura generale (matematica).*

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III. — *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione — e preferibilmente a mano libera — di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

NB. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

Tecnologia e meccanica teorica e pratica.

1. Legnami da lavoro. — Qualità varie e caratteri relativi. Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

2. Colori naturali ed artificiali — Colori fondamentali — Vernici — Verniciatura.

3. Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: fucinatura — Stampatura — Laminazione — Trafilatura — Saldature.

I trattamenti termici.

4. Tecnologia meccanica dei metalli — Generalità sulle loro lavorazioni — Tracciatura, sistemi di misura e di controllo — Prove e collaudi dei materiali metallici.

5. Lavorazione a freddo dei metalli — Macchine utensili — Attrezzeria — Organizzazione ed impianto.

6. La tecnologia della carta, delle fibbre tessili, pelli e cuoiami.

7. Lubrificanti — Colori (naturali ed artificiali) — Lacche, mastici — Preparazione delle vernici.

8. Materiali da costruzione: calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

Meccanica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

1. Forze e loro rappresentazione — Composizione e scomposizione.

Momenti — Coppie — Centro gravità — Applicazioni relative — Macchine semplici.

2. Cinematica — Moto uniforme — Vario — Rotatorio — Oscillatorio — Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

3. Dinamica — Leggi fondamentali — Massa — Momento d'inerzia — Urto dei corpi — Applicazioni relative.

4. Resistenza dei materiali — Azioni deformanti. Macchine per misura — Rappresentazione grafica — Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

5. Resistenze passive — Leggi di Coulomb. Attrito (strincio, volvente e nei perni) — Rigidezza degli organi flessibili — Resistenza del mezzo — Problemi di applicazioni a casi pratici.

6. Trasmissioni — Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) — Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi; eccentrici camme, arpionismi).

7. Meccanica applicata ai meccanismi semplici — Equazione del lavoro — Rendimento — Freni — Volanti e regolatori.

8. Generatori di vapore — Fornelli delle caldaie a vapore — Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Vari tipi di caldaie. — Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

9. Macchine termiche — Diagrammi e rendimento — Calcolo della potenza e del consumo — Macchine ad espansione multipla. Distribuzione — espansione — condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi — Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gasogeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.

10. Nozioni pratiche di idrodinamica — Teorema di Bernouilli — Classifica e portata delle bocche — Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative. Condotte forzate. Canali industriali — Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

11. Macchine idrauliche — Ruote, turbine, pompe; costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

12. Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.

13. — Trazione meccanica — Resistenza al moto — Trazione e aderenza — Effetto della pendenza — Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice — Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali — L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

14. Locomozione nell'aria — Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli — Diversi tipi di motori.

15. Prove e collaudi — Freni dinamometrici — Dinamometri di trasmissione — Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo, Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche — Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

Nozioni di elettrotecnica.

1. Magnetismo — Fondamenti sperimentali — Legge di Coulomb, Massa e forza magnetica — Corpi magnetici — Campo magnetico terrestre — Declinazione ed inclinazione — Bussole — Potenziale magnetico — Distribuzione di masse magnetiche — Intensità di magnetizzazione — Lamina magnetica — Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche — Lavoro di magnetizzazione — Cicli di isteresi — Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa — Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica — Fondamenti sperimentali — Masse e forze elettriche — Unità di carica — Leggi dell'equilibrio elettrico — Campi elettrici — Potenziale elettrico — Unità di capacità — Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento — Macchine elettrostatiche.

3. Elettrodinamica — Corrente elettrica — Forza motrice — Unità di corrente — Resistenza elettrica — Legge di Olm — Unità di resistenza — Principi di Kirckloff — Circuiti derivati — Raggruppamento delle resistenze — Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti — Leggi relative — Pile — Accumulatori — Applicazioni industriali correnti e per uso militare.

4. Elettromagnetismo — Principio dell'equivalenza — Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche — Teoria di circuiti magnetici — Galvanometri — Solenoidi — Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico — Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

5. Induzione elettromagnetica — Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta — Legge di Lenz — Fenomeni di mutua ed auto induzione — Unità di induttanza — Rocchetto di Ruhmkorff — Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. Misure elettriche — Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche — Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico — Misure delle correnti — Galvanometri — Elettrodinamometri — Voltametri — Amperometri industriali e loro verifica — Misura delle differenze di potenziale — Elettrometri — Voltometri industriali e loro verifica — Misura delle forze elettromotrici — Misura delle resistenze — Olmetri — Misura della resistenza degli elettroliti — Misura della potenza elettrica: wattometri, contatori e loro verifica — Misure magnetiche industriali — Misure di induttanza — Misure di capacità — Fasometri — Frequenzometri — Misure fotometriche.

7. Correnti alternate — Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali — Valore medio e valore efficace — Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità — Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate — Fattore di

potenza — Fenomeno di risonanza — Impiego pratico dei condensatori.

8. **Macchine dinamo elettriche per corrente continua — Loro parti essenziali — Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari — Macchine unipolari — Commutazione e fenomeni di reazione — Diversi modi di eccitazione e regolazione — Caratteristiche e coefficienti di rendimento — Accoppiamento — Alternatori: loro parti essenziali — Diversi tipi di alternatori — Reazione di armatura — Alternatori monofasi e polifasi — Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo — Curve caratteristiche — Coefficienti di rendimento — Accoppiamento.**

9. **Motori — Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche — Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati — Loro proprietà e regolazione — Coefficienti di rendimento — Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore — Loro funzionamento e rendimento.**

Trasformatori — Teoria elementare dei trasformatori statici — Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo — coefficiente di rendimento — Partitori elettrici — Trasformatori di misura — Trasformatori rotanti — Convertitori.

Accumulatori — Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

10. **Trasmissione e distribuzione di energia — Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive — Calcolo degli elementi essenziali.**

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici — Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici — Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori — Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione — Stazioni convertitrici.

11. **Illuminazione elettrica — Generalità — Lampade ad arco o ad incandescenza — Lampade speciali — Consumi specifici — Norme di distribuzione e di impianto.**

Locomozione elettrica — Generalità — Sistemi vari di trazione — Generalità descrittive — Accessori di impianto (linee — organi di presa — regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica — Sistemi principali — Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti — Prevenzione infortuni — Norme di soccorso di urgenza.

CULTURA GENERALE.

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana — retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida — angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva — proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani, quotati, proiezioni assonometriche — penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi — Peso specifico e densità.

Nozioni di: idrostatica — areostatica — acustica — ottica — termologia — principî essenziali, leggi fondamentali — applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici — atomi e molecole — valenza — acidi — sali — basi.

Ossigeno — azoto — aria — acqua.

Cloro — solfo — carbonio — composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 6.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria.

PROVE GRAFICHE.

1. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato o schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

2. — *Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.*

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchine, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva.

1. Costruzione sui triangoli e quadrilateri — Divisione della circonferenza — Poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elisse. Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni — Saggi delle scritture in uso.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche — Intersezioni di superfici diverse — Penetrazioni dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfere, cilindro, cono) — Superfici di rivoluzioni, superfici rigate ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è **fissata in 6 ore.**

PROVA ORALE.

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica — Composizione e decomposizione — Momenti — Coppie — Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario — rotatorio — oscillatorio — elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici — ingranaggi — trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinate). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

CULTURA GENERALE
(matematica, fisica, chimica, elettricità).

Matematica.

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionali e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.

Geometria piana, retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: sino alle risoluzioni dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità.

Fisica — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi — Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Eettrodinamica — Principî essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeni — Azoto — Aria — Acqua.

Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.
Metalli principali — Ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 7.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto del Genio militare.

PROVE GRAFICHE.

I. — *Disegno architettonico.*
Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani; oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.
Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.
Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Disegno topografico.*
Il tema consisterà.
a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;
b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;
c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

III. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*
Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:
1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.
Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.
Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso
Combinazioni geometriche ornamentali.
2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.
Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.
Proiezioni assonometriche
Intersezioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).
Superfici di rivoluzione; superfici rigate. Ombre.
Proiezioni col metodo dei piani quotati.

NB. — **La durata delle prove grafiche è fissata in 6 ore.**

PROVA ORALE.

Topografia. — Planimetria — Tracciamento di allineamenti e di curve — Rilievo dei terreni con scopi e longimetri — Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno — Rilevamento di un terreno con le poligonali — Rilievo dei fabbricati

Altimetria — Generalità, livellazione e strumenti per rilievi altimetrici — Profili longitudinali sezioni trasversali — Piani quotati ed a curve di livello — Pendenza di una retta e di un piano — Scala di pendenza — Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Agrimensura. — Valutazione della superficie dei terreni — Trasformazione e riduzione delle aree — Divisione e permutazione delle aree — Palnimetro polare e suo uso.

Disegni. — Scale di proporzione numeriche e grafiche — Scale ticoniche — Riduzione lineare e superficiale dei disegni — Trasformazione di scale — Riporto e misura degli angoli nel disegno — Pantografo e suo uso — Strumenti per il disegno topografico — Lumeggiamento e grosseggio dei disegni — Tinte e segni convenzionali — Segni catastali.

Costruzioni.
Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza — Pietre naturali (classifica ed uso) — Laterizi (classifica - usi) — Murature di pietrame, di laterizi e miste — Costruzioni in pietra da taglio — Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) — Solai in ferro e laterizi — Soffitti in piano e centinati, loro struttura — Copertura degli edifici — Varie specie di copertura — Grossa e piccola armatura di legname — Capriate in legno e metalliche — Vari tipi di capriate.
Pavimenti — Scale — Strutture in cemento armato (piattabande, pilastri, solai, ecc.).
Legnami e loro impiego — Congiunzione dei legnami — Connessioni semplici e composte — Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni — Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici — Ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni — Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.
Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro; sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.
Tombini — Fognature — Gallerie — Condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

SAGGIO DI CULTURA GENERALE.

Matematica. — Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali — Calcolo letterale ed algebrico — Equazioni 1° e 2° grado — Calcolo logaritmico.
Geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.
Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.
Trigonometria rettilinea fino alla riproduzione dei triangoli.
Fisica, chimica ed elettricità.
Fisica. — Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi. Peso specifico e densità.
Cenni di idrostatica — Areostatica — Acustica — Ottica — Termologia magnetismo — Elettrostatica — Elettrodinamica.
Principî essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.
Chimica. — Fenomeni chimici — Atomi e molecole — Valenza — Acidi — Sali — Basi — Idrogeno — Ossigeno — Azoto — Aria — Acqua.
Cloro — Solfo — Carbonio — Composti relativi.
Metalli principali — Ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino — Le principali leghe.

Il Ministro: GAZZERA.

(6829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 36 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Visto il R. decreto 7 aprile 1921, n. 505;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 36 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengano a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali, conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una Università o un Istituto d'istruzione superiore del Regno.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali - Divisione 1ª) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma originale o copia autentica della laurea;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario (per il personale non di ruolo).

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengano ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o l'invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo II, capo I, del citato R. decreto n. 575 in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. — Diritto civile.
2. — Diritto amministrativo.
3. — Scienza delle finanze.
4. — Quesiti pratici sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi ai vari servizi del Ministero: un quesito riflettente la

gestione delle opere e un altro concernente l'ordinamento dell'Amministrazione e lo stato giuridico del personale (da risolversene uno, a scelta del candidato).

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1. — Elementi di procedura civile.
2. — Elementi di diritto commerciale.
3. — Elementi di diritto corporativo.
4. — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: Di Crollalanza.

(7254)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a sette posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a sette posti di alunno (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei diplomi indicati nel successivo art. 3, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto, ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R .decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che alla data del 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitano, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale di ruolo della carriera suindicata, e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale affari generali - Divisione 1ª) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° originale o copia autentica di diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

3° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario (per il personale non di ruolo);

11° gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 ed 8. I concorrenti che non appartengano ai ruoli della Amministrazione dei lavori pubblici dovranno inoltre unire copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o l'invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 19 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelli di cui al titolo 2°, capo I, del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione delle graduatorie nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di alunno d'ordine, salvo il periodo di prova da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: Di Crollalanza.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. — Componimento italiano.
2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale.

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
3. — Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea.
4. — Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 31 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: Di Crollalanza.

(7255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Prove scritte del concorso bandito per 110 posti di vice segretario in prova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1931 con cui fu bandito il concorso per 110 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione dell'interno;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regolamento 2 febbraio 1913, n. 614;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 110 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione dell'interno, bandito col decreto Ministeriale 10 giugno 1931, saranno tenute in Roma nei giorni 20, 21, 23 e 24 novembre 1931.

Il prefetto, capo dell'Ufficio del personale amministrativo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(7256)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.